

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele - Presidente -
Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere -
Dott. GIANNITI Pasquale - Consigliere -
Dott. PORRECA Paolo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso OMISSIS proposto da:

CONIUGI

- ricorrenti -

contro

TIZIO

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 133/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PORRECA PAOLO.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

TIZIO, anche quale esercente la potestà genitoriale sul figlio minore, evocava in giudizio CONIUGI per ottenere la dichiarazione d'inefficacia revocatoria dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale con il quale i coniugi convenuti avevano conferito i propri residui immobili, allegando di essere titolare di una ragione creditoria derivante da una condanna di MARITO, pronunciata in sede penale, anche al ristoro di danni in favore della deducente costituita parte civile.

Il Tribunale accoglieva la domanda con pronuncia parzialmente confermata dalla Corte di appello che, in particolare, ribadiva la legittimazione passiva del coniuge non debitore quale stipulante la costituzione del fondo, ferma la limitazione dell'inefficacia ai soli beni conferiti dal debitore, e sottolineava che, ai fini in discussione, era sufficiente una ragione di credito anche se litigiosa ovvero, come nel caso, ancora "*sub iudice*", laddove la prova del pregiudizio a tale ragione e quella della corrispondente consapevolezza del soggetto passivo della correlativa obbligazione, erano desumibili dalla dismissione di tutti i residui beni immobili attraverso la costituzione del fondo stesso.

Avverso questa decisione ricorrono per cassazione Pe.Do. e P.B. articolando tre motivi.

Resiste con controricorso TIZIO anche quale titolare della potestà genitoriale sul figlio minore.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il PRIMO MOTIVO si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 c.p.c., in uno all'omessa o insufficiente motivazione, perchè la Corte di appello avrebbe errato nel ritenere litisconsorte necessario il coniuge non debitore, come tale estraneo alla ragione creditizia presupposta.

Con il SECONDO MOTIVO si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c., in uno all'omessa o insufficiente motivazione, perché la Corte di appello avrebbe errato nel condannare alle spese il coniuge non debitore che, seppure litisconsorte non necessario, non aveva alcun obbligo nei confronti dell'attrice e aveva visto anzi pronunciare in sede di appello statuizioni a sé favorevoli quali, in specie, l'esclusione dell'inefficacia quanto ai beni neppure in quota di titolarità della stessa.

Con il TERZO MOTIVO si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 2901 c.c., in uno all'omessa o insufficiente motivazione, poiché la Corte di appello avrebbe errato nel mancare di rilevare che:

- il credito era oggetto di giudizio e dunque neppure un'aspettativa, sicché avrebbe anche dovuto sospendersi per pregiudizialità il processo in attesa della definizione di quello sulla sussistenza dell'obbligazione attiva.

- difettava la prova del pregiudizio;

- difettava la prova della relativa consapevolezza;

- la costituzione del fondo, qualificata ai fini della revocatoria atto a titolo gratuito, avrebbe potuto essere ritenuta atto a titolo oneroso quale modalità di adempimento dell'obbligo di contribuzione ex art. 143 c.c. Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c..

Rilevato che:

Il PRIMO e SECONDO MOTIVO sono da esaminare congiuntamente per connessione, e sono inammissibili ex art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Il Collegio territoriale ha dato seguito dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui **in** tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria d'inefficacia dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorchè non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso, in quanto beneficiario dei relativi frutti, destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, e, quindi, destinatario degli eventuali esiti pregiudizievoli conseguenti all'accoglimento della domanda revocatoria (Cass., 03/08/2017, n. 19330).

Il fatto di essere destinatario comunque di effetti complessivamente sfavorevoli rende, pertanto, tale parte legittimata passivamente alla domanda di revocatoria e quindi se del caso soccombente.

Ordinanza, Corte di Cassazione, sez. VI – 3 civ., Pres. Frasca – Rel. Porreca, n. 1141 del 20 gennaio 2020

In tal senso la Corte territoriale ha altresì applicato correttamente il principio della soccombenza quanto alle spese.

Il TERZO MOTIVO è inammissibile.

La Corte territoriale ha accertato e concluso che:

- mancando diversa prova, l'atto di costituzione del fondo doveva considerarsi a titolo gratuito.

- la prova del pregiudizio alla ragione creditoria di cui sopra, e della relativa conoscenza in capo agli stipulanti, era desumibile dalla dismissione del patrimonio immobiliare attraverso la costituzione del fondo avvenuta dopo la pubblicazione della sentenza penale che aveva accordato la provvisoria in favore dell'attrice per la morte, a seguito di incidente sul lavoro, del proprio coniuge.

Tali rilievi, del tutto corretti in diritto, non sono stati scalfiti e sono oggetto di accertamento in fatto proprio del giudice di merito.

Il vizio motivazionale risulta inammissibile sia perché "parte qua" oggetto di doppia conforme sia perché estraneo alla nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. U., 07/04/2013, n. 8053, e succ. conf.. Cass., 22/12/2016, n. 26774).

Nè la parte ricorrente chiarisce come e quando avrebbe dedotto e dimostrato le concrete ragioni per cui, nel caso, la costituzione del fondo avrebbe costituito modalità di adempimento dell'obbligo familiare contributivo e dunque atto a titolo oneroso.

Nè comunque resterebbe escluso il ricostruito pregiudizio e la ricostruita consapevolezza.

Il tutto fermo restando che il credito litigioso, che trovi fonte in un atto illecito (come in un rapporto contrattuale) contestato in separato giudizio, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore abilitato all'esperimento, a tutela, dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto dispositivo compiuto dal debitore, sicché il relativo giudizio non è soggetto a sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in rapporto alla pendenza della controversia sul credito da accertare e per la cui conservazione è stata proposta domanda revocatoria, poiché tale accertamento non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, né, infatti, può ipotizzarsi un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a protezione dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass., 05/02/2019, n. 3369).

Spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in Euro 6.000,00, oltre a Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% di spese forfettarie oltre accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Ordinanza, Corte di Cassazione, sez. VI – 3 civ., Pres. Frasca – Rel. Porreca, n. 1141 del 20 gennaio 2020

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2020

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS